SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 7 GIUGNO 1972[1]

Monique Bauduin-Chollet
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 32-71

Massime

Dipendenti — Indennità di dislocazione — Matrimonio — Conservazione dell'indennità — Condizioni — Qualità di «capofamiglia» — Disparità di trattamento dei dipendenti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile — Inammissibilità
(Statuto del personale delle CC.EE., allegato VII)

La perdita dell'indennità di dislocazione in caso di matrimonio, che può essere giustificata nel caso in cui questa modifica dello stato civile sia tale da far cessare lo stato di «dislocazione», dev'essere tuttavia retta da criteri uniformi, indipendenti dal sesso degl'interessati.

Subordinando la conservazione dell'indennità all'acquisto della qualità di «capofamiglia» — quale è definita dall'art. 1, n. 3, dell'allegato VII — lo statuto ha quindi stabilito un'arbitraria disparità di trattamento fra dipendenti.

Nella causa 32-71

MONIQUE BAUDUIN IN CHOLLET, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Overijse (Belgio), con l'avv. Marcel Grégorie, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto l'annullamento di due decisioni della Commissione, con le quali è stata tolta alla ricorrente l'indennità di dislocazione,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: H. Kutscher, presidente di Sezione; A. Trabucchi e P. Pescatore (relatore), giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

La sig.na Monique Bauduin, cittadina francese, veniva assunta dalla Commissione delle Comunità europee, a Bruxelles, il 2 luglio 1962.
Al momento dell'assunzione, le veniva riconosciuto il diritto all'indennità di dislocazione prevista dall'art. 69 dello statuto del personale, indennità che, a norma dell'art. 4, n. 1, lettera a), dell'allegato VII dello stesso statuto, spetta al dipendente

«— che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio europeo è situata la sede di servizio e

— che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio . . .»

Il 31 ottobre 1970, la sig.na Bauduin sposava il sig. José Abel Chollet, cittadino belga, che non è dipendente delle Comunità.
Nella scheda stipendio febbraio 1971 della sig.ra Chollet-Bauduin veniva indicato che essa avrebbe dovuto restituire la somma di 9 240 FB percepita come indennità di dislocazione.
Il 2 marzo 1971, la sig.ra Chollet-Bauduin indirizzava al presidente della Commissione, a norma dell'art. 90 dello statuto del personale, un ricorso gerarchico avverso la soppressione della sua indennità di dislocazione.
Con nota 12 marzo 1971, la divisione «Stipendi, pensioni e indennità» della direzione «Gestione finanziaria», dipendente dalla direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione, comunicava alla sig.ra Chollet-Bauduin che, avendo essa perso il diritto all'indennità di dislocazione, dalla riliquidazione del suo stipendio per il periodo 1° novembre 1970 — 31 gennaio 1971 risultava ch'essa aveva percepito in più la somma di 9 240 FB; questa sarebbe stata

recuperata con trattenute mensili sul suo stipendio per i mesi marzo-luglio 1971.
Non avendo ricevuto risposta al reclamo del 2 marzo 1971, la sig.ra Chollet-Bauduin ha proposto il presente ricorso.

II — Il procedimento

Il ricorso è pervenuto in cancelleria il 18 giugno 1971.
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
Con ordinanza 24 novembre 1971, la Corte ha deciso, in deroga al provvedimento 7 ottobre 1970 relativo all'attribuzione delle cause promosse da dipendenti delle Comunità europee (GU n. C 128, pag. 13), di attribuire la presente causa alla Seconda Sezione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza 3 dicembre 1971, la Corte (Seconda Sezione) ha riunito la presente causa a quella 20-71 (Luisa Bertoni in Sabbatini contro Parlamento europeo) ai fini della trattazione orale.
Con ordinanza 13 gennaio 1972, il presidente della Corte ha incaricato l'avvocato generale Karl Roemer di sostituire nelle cause riunite 20-71 e 32-71 l'avvocato generale A. Dutheillet de Lamothe, deceduto.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 20 gennaio 1972.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 febbraio 1972.

III — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente,* che ha rinunciato ad uno dei capi della domanda, conclude che la Corte voglia:

a) annullare la decisione della convenuta a norma della quale essa non ha più diritto, a far data dal 1° novembre 1970, all'indennità di dislocazione;
b) annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al reclamo proposto il 2 marzo 1971 contro la decisione sub a);
c) statuire che, malgrado il matrimonio, essa conserva ed ha sempre conservato il diritto all'indennità di dislocazione, a norma dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto;
d) condannare la controparte alle spese.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

a) respingere il ricorso in ogni sua parte;
b) condannare la riccorente alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

A — Illegittimità dell'art. 4, n. 3, dell' allegato VII dello statuto

La *ricorrente* rileva che le decisioni impugnate appaiono fondate sull'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, secondo il quale

> «il funzionario perde il diritto all' indennità se, contraendo matrimonio con una persona che alla data del matrimonio non soddisfi alle condizioni per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capofamiglia.»

Ora, questa norma è illegittima: essa è infatti in contrasto sia col principio giuridico generale che esclude qualsiasi discriminazione basata sul sesso, e prescrive la parità di retribuzione fra uomini e donne, sia con l'art. 119 del trattato CEE, che sancisce il principio dell'uguaglianza di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

a) In particolare, la Corte di giustizia ha il compito di garantire il rispetto dei principi generali del diritto, senza che questi debbano necessariamente costituire oggetto di una norma concreta. I principi generali del diritto sono opponi-

bili agli atti emanati dalle istituzioni comunitarie; essi hanno la loro fonte non solo nel diritto comunitario scritto o non scritto, ma anche nel diritto internazionale e nei principi che si possono desumere dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Non può esservi alcun dubbio sull'esistenza, nel diritto comunitario, del principio giuridico generale che sancisce la parità dei sessi per quanto riguarda la retribuzione, in senso lato del lavoratore.

b) Lo stesso principio è inoltre sancito da vari testi concreti, come la convenzione n. 100 (1951) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la risoluzione 30 dicembre 1961 della conferenza degli Stati membri della Comunità e l'art. 119 del trattato CEE. L'art. 119, in particolare, proclama il principio della parità di retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, intendendo per «retribuzione» non solo «il salario o stipendio normale», ma anche «tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente . . . dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo». Ora, è incontestabile che l'indennità di dislocazione, ai sensi della suddetta norma, fa parte della retribuzione.

c) Nel prevedere che «il funzionario perde il diritto all'indennità (di dislocazione) se, contraendo matrimonio con una persona che alla data del matrimonio non soddisfi alle condizioni per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capofamiglia», l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto crea una flagrante discriminazione tra il dipendente di sesso maschile e quello di sesso femminile che si trovino in un'identica situazione. La circostanza che la conservazione del diritto all'indennità è legata alla qualità di capofamiglia porta a risultati diversi a secondo del sesso; lo statuto, infatti, (art. 1, n. 3, lettera a) dell'allegato VII) considera de jure il dipendente coniugato di sesso maschile come capofamiglia, mentre il dipendente coniugato di sesso femminile è considerato tale solo in casi del tutto eccezionali. Questo collegamento è assolutamente artificiale, in quanto l'indennità di dislocazione si giustifica con le modifiche intervenute nelle condizioni di vita del dipendente ed è destinata a compensare le maggiori spese che implica per lui il mantenimento dei rapporti familiari, patrimoniali, ecc., nel paese d'origine, rapporti che non si estinguono affatto col matrimonio. La qualità di capofamiglia — nozione che del resto non è più ammessa dal diritto civile di quattro degli Stati membri della Comunità — è irrilevante riguardo alle conseguenze materiali, familiari, psicologiche e affettive della dislocazione. L'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto subordina quindi la corresponsione dell'indennità di dislocazione ad un elemento del tutto estraneo a quest'ultima nozione, determinando una flagrante discriminazione a danno dei dipendenti di sesso femminile.

D'altra parte, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, la stessa Commissione ha ammesso che il collegamento stabilito fra diritto all'indennità di dislocazione e qualità di capofamiglia porta di fatto, per quanto riguarda la concessione di detta indennità, a risultati diversi secondo il sesso. Ora, dato il principio dell'uguaglianza, una differenza di trattamento è giuridicamente ammissibile solo qualora esista una fondata relazione tra i criteri distintivi prescelti e le varie norme applicate, il che non si verifica nella fattispecie.

Non si può tollerare che le istituzioni comunitarie, le quali hanno il compito di far cessare le discriminazioni a danno dei lavoratori di sesso femminile, ancora ammesse dalle leggi nazionali in materia di retribuzioni, applichino ai propri dipendenti un testo che manifestamente sancisce le stesse discriminazioni.

La *convenuta* osserva che il mezzo d'illegittimità dedotto dalla ricorrente è diretto non solo contro l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, ma anche contro varie altre disposizioni statutarie che pure stabiliscono un collegamento fra la concessione o l'importo di una determinata indennità e la qualità di capo-

famiglia (indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione; spese di viaggio al luogo d'origine).

Questo mezzo è comunque infondato.

a) La ricorrente non ha provato l'esistenza, né tanto meno l'efficacia diretta e generale del «principio superiore di diritto» secondo cui è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, principio ch'essa pretende trovare negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nel diritto comunitario.
Al contrario, il modo in cui il diritto degli Stati membri disciplina, in numerosi settori, la rispettiva situazione giuridica dell'uomo e della donna è lungi dall' essere informato ad una precisa e rigorosa uguaglianza; sotto molti aspetti, esistono disparità di trattamento giuridico fra uomo e donna. Tale disparità, quale si traduce nelle norme di diritto positivo, è l'espressione di un certo modo di essere delle strutture economiche, sociali e morali della nostra società, nonché di una determinata concezione della famiglia e della convivenza coniugale. In questo senso vanno interpretate dette norme di diritto positivo.
Nella fattispecie, la legittimità dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto dev' essere valutata esclusivamente alla luce dell'art. 119 del trattato, cioè sul terreno della retribuzione dei dipendenti di sesso maschile e femminile in generale, a prescindere da elementi particolari che modifichino le situazioni giuridiche da prendere in considerazione, e in particolare dallo status giuridico della persona coniugata.

b) L'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto non pone affatto condizioni diverse, a seconda del sesso, per l'acquisto o la conservazione del diritto all' indennità di dislocazione. I dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile hanno esattamente lo stesso diritto all'indennità. La norma criticata subordina la conservazione di tale diritto da parte del dipendente che contragga matrimonio — qualora il coniuge (di sesso maschile o femminile, indifferentemente) non possegga i requisiti per la corresponsione dell'indennità — unicamente all'acquisto della qualità di capofamiglia al momento del matrimonio.
Ora, i dipendenti di sesso femminile possono avere, come quelli di sesso maschile, la qualità di capofamiglia: questa non è affatto una prerogativa maschile.
Le critiche della ricorrente riguardano non tanto l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII, quanto l'art. 1, n. 3, di quest'ultimo, nonché il fatto che, col matrimonio, il dipendente di sesso femminile acquista meno frequentemente che non il coniuge la qualità di capofamiglia. Il problema sollevato non è tanto, quindi, quello dell'indennità di dislocazione, quanto quello dello status giuridico della donna sposata. Ora, su questo punto, lo statuto rispecchia semplicemente, senza crearla, una disparità fra la situazione giuridica del marito e quella della moglie, che deriva dalle leggi nazionali relative allo status giuridico della donna sposata.
Va ricordato, in proposito, che una discriminazione è una disparità di trattamento contraria alle legge, nei confronti di soggetti che si trovino in situazioni analoghe; ora, nella magior parte delle legislazioni nazionali, la donna sposata e l'uomo sposato non sono, in ogni circostanza, in situazoini del tutto analoghe.
Giustamente, d'altra parte, gli autori dello statuto sono partiti dal presupposto che il fatto che il dipendente entri col matrimonio in una nuova famiglia, il cui capo non possieda i requisiti per percepire l'indennità di dislocazione, fa cessare ogni giustificazione del diritto all' indennità stessa, ed hanno quindi stabilito che la conservazione dell'indennità è subordinata all'acquisto della qualità di capofamiglia. Col matrimonio, il coniuge che non è capofamiglia viene in un certo senso ad essere legato al paese cui è legato il capofamiglia; se questo legame non giustifica la conservazione o l'attribuzione del diritto all'indennità di dislocazione, è logico ritenere che il coniuge il quale non possieda la qualità di capofamiglia non può, in tal caso, pretendere di fruire dell'indennità stessa.

Il collegamento fra la conservazione del diritto all'indennità e l'acquisto della qualità di capofamiglia è perciò fondato su fatti concreti: allo stato attuale della realtà economica e sociologica, l'istituto familiare e coniugale, la famiglia fondata sul matrimonio, sono — salvo rare eccezioni — strettamente legate al capofamiglia, di cui normalmente seguono la sorte e gli spostamenti, in particolare per quanto riguarda la sede di lavoro e il domicilio.
Di conseguenza, il collegamento stabilito fra la conservazione dell'indennità di dislocazione e la qualità di capofamiglia non è discriminatorio, né artificiale.

c) Va rilevato, d'altra parte, che la corresponsione dell'indennità di dislocazione dipende in primo luogo dalla nazionalità. L'argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione ha ammesso che il collegamento stabilito dallo statuto fra il diritto all'indennità di dislocazione e la qualità di capofamiglia porta a risultati diversi secondo il sesso, implica necessariamente che l'art. 4 dell' allegato VII sarebbe illegittimo in quanto collega il diritto all'indennità di dislocazione alla nazionalità, giungendo, anche sotto questo aspetto, a risultati diversi secondo il sesso, dato che talune legislazioni nazionali ammettono l'acquisto della nazionalità del marito da parte della moglie, ma non il contrario. Ora, il criterio della nazionalità ai fini della concessione dell'indennità di dislocazione è invece perfettamente adeguato e giustificato.

B — Violazione dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto

In subordine, la *ricorrente* sostiene che le decisioni impugnate sono basate su un' interpretazione errata dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, e ne costituiscono quindi una violazione. Detta norma, infatti, contempla esclusivamente l'ipotesi del matrimonio fra un dipendente delle Comunità ed un altro dipendente che, alla data del matrimonio, non possieda i requisiti per la corresponsione dell'indennità di dislocazione.

a) La questione relativa al se una persona possegga o meno, ad un dato momento, i requisiti per percepire l'indennità di dislocazione può sorgere, per definizione, solo nei confronti di dipendenti delle istituzioni comunitarie. La terminologia usata nell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII non è affatto decisiva. Il primo dei requisiti necessari per fruire dell'indennità è il fatto di prestare servizio presso le Comunità; le altre condizioni risultano irrealizzabili per una persona estranea alle Comunità, a meno di non travisare i testi e di non interpretarli arbitrariamente.

b) Ai nn. 2 e 3 dell'art. 4 dell'allegato VII, lo statuto ha inteso prendere in considerazione e disciplinare due diverse ipotesi: il n. 2 riguarda il matrimonio di due dipendenti delle Comunità, che abbiano entrambi diritto all'indennità di dislocazione, mentre il n. 3 contempla il matrimonio di due dipendenti, uno dei quali non ha diritto all'indennità in questione.

c) L'art. 4, n. 3, in quanto deroga a una norma generale, va interpretato restrittivamente; in tal modo, del resto, si limiterebbero gli effetti quanto meno profondamente iniqui di questa disposizione nei confronti dei dipendenti di sesso femminile.

La *convenuta* replica che la tesi della ricorrente è logica solo in apparenza.

a) Il parallelismo che la ricorrente pretende istituire fra il n. 2 e il n. 3 dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto è in contraddizione con la lettera stessa di tali disposizioni: con il termine «persona», non abituale nello statuto, l'art. 4, n. 3, ha inteso sottolineare ch'esso non si riferisce soltanto ai dipendenti delle Comunità, bensì a qualsiasi altra persona; d'altra parte, il riferimento alla data del matrimonio sarebbe inutile qualora la norma contemplasse solo i dipendenti.

Del resto, nulla vieta di accertare se una persona estranea alle Comunità — che fittiziamente si considera da queste assunta alla data del matrimonio — possieda i requisiti (nazionalità, residenza, attività professionale, esercizio di determinate funzioni) richiesti dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII per la corresponsione dell'indennità di dislocazione.

b) La soluzione che si desume dalla lettera dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII è imposta dalla finalità dell'indennità di dislocazione; non si può quindi parlare di iniquità degli effetti derivanti dall' applicazione di questa norma.

c) La tesi della ricorrente dà adito essa stessa ad una discriminazione, in quanto il dipendente di sesso femminile dovrebbe perdere l'indennità di dislocazione in seguito al suo matrimonio con un dipendente che non abbia diritto all' indennità stessa, mentre la conserverebbe in caso di matrimonio con una persona estranea alle Comunità.

In diritto

1/2 Il ricorso è diretto all'annullamento delle decisioni con cui l'amministrazione della Commissione delle Comunità europee ha tolto alla ricorrente, con effetto dal 1° novembre 1970, l'indennità di dislocazione. A sostegno della sua azione, la ricorrente deduce due motivi, inerenti all'illegittimità dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto e, in subordine, alla violazione della stessa disposizione.

3 La ricorrente sostiene in via principale che la ripetuta disposizione, sulla quale paiono fondate le impugnate decisioni, è illegittima in quanto in contrasto col principio giuridico generale che vieta le discriminazioni basate sul sesso e, più precisamente, con l'art. 119 del trattato, che sancisce il principio dell'uguaglianza di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici.

4/5 Ai sensi della disposizione criticata, il dipendente perde il diritto all'indennità di dislocazione «se, contraendo matrimonio con una persona che, alla data del matrimonio, non possiede i requisiti per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capofamiglia». Questa disposizione, benché non determini di per sé alcuna disparità di trattamento a seconda del sesso, va tuttavia posta in relazione con l'art. 1, n. 3, dello stesso allegato il quale stabilisce che, per «capofamiglia», si deve normalmente intendere il dipendente sposato di sesso maschile, mentre il dipendente sposato di sesso femminile va considerato come capofamiglia solo in situazioni eccezionali, in ispecie in caso di malattia grave o d'incapacità del coniuge.

6/7 Ne consegue che la criticata disposizione determina effettivamente una disparità di trattamento fra i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femmi-

nile, in quanto subordina la conservazione dell'indennità di dislocazione all'acquisto della qualità di capofamiglia ai sensi dello statuto. Si deve quindi accertare se questa disparità di trattamento renda invalida l'impugnata disposizione delle statuto.

8 L'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dall'entrata in servizio presso le Comunità per i dipendenti i quali — nei casi contemplati dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII — sono in conseguenza di ciò obbligati a mutare residenza.

9/10 L'art. 4, considerato nel suo insieme, lascia intendere che l'indennità viene corrisposta, ai dipendenti sposati, in considerazione non solo della situazione personale del beneficiario, ma anche della situazione di famiglia determinatasi col matrimonio. Il n. 3 di detto articolo contempla la nuova situazione familiare in cui viene a trovarsi il dipendente quando contrae matrimonio con una persona che non possiede i requisiti prescritti per l'indennità di dislocazione.

11/12 Il togliere l'indennità in caso di matrimonio del beneficiario può essere giustificato nel caso in cui questa modifica dello stato civile sia tale da far cessare lo stato di «dislocazione» che è la ragion d'essere del vantaggio di cui trattasi. In proposito, lo statuto non può tuttavia trattare in modo diverso i dipendenti a seconda del loro sesso, giacché la cessazione dello stato di dislocazione dev'essere retta in ogni caso da criteri uniformi, indipendenti dal sesso degl'interessati.

13/14 Subordinando la conservazione dell'indennità all'acquisto della qualità di «capofamiglia» — quale è definita dall'art. 1, n. 3 — lo statuto ha quindi stabilito un'arbitraria disparità di trattamento fra dipendenti. Le decisioni adottate nei confronti della ricorrente mancano pertanto di fondamento giuridico e vanno annullate a norma dell'art. 184 del trattato CEE.

15 Stando così le cose, non vi è motivo di prendere in esame il mezzo dedotto in subordine.

Sulle spese

16/17 A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 119 e 184,
visto lo statuto del personale, in ispecie l'allegato VII,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **Sono annullate le decisioni con cui la Commissione delle Comunità europee ha tolto alla ricorrente l'indennità di dislocazione.**

2° **La Commissione è condannata alle spese del giudizio.**

Kutscher Trabucchi Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 giugno 1972.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

(vedasi causa 20-71, pag. 353)